



Ordine degli Avvocati di Siena



## CONVENZIONE

**Per promuovere forme di collaborazione e per l'organizzazione e svolgimento del corso per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 43 l. n. 247/2012 e dell'art. 2, comma 6, d.m. n. 17/2018 e per l'organizzazione dei corsi di formazione**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena,**  
in persona del Presidente Avv. Antonio Giovanni Ciacci  
(di seguito indicato anche come "il Consiglio dell'Ordine")

e

**Il Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le professioni legali,**  
in persona del Direttore del Dipartimento Prof. Stefano Pagliantini,  
(di seguito indicato anche come "Dipartimento di Giurisprudenza")

**Visti** gli articoli 40, 41 e 43 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), di seguito anche legge professionale;

**Visto** il Regolamento CNF 20/06/2014 – n° 3 "Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi" da parte degli Ordini circondariali che è intervenuto a disciplinare compiutamente la costituzione e l'attività delle Scuole Forensi, ossia ha previsto e disciplinato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

**Visto** il DM Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

**Visto** il DM Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), modificato dal d.m. Giustizia 5 novembre 2018, n. 133 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17*), nonché dal DM Giustizia 9 Giugno 2020 n. 80 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17*) di seguito anche Regolamento.

**Viste** le c.d. linee guida di attuazione del DM n. 17/2018, recanti la disciplina dei corsi per la formazione per l'accesso alla professione di avvocato emanate dal Cnf

convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Siena ed il dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione delle professioni legali al fine di organizzare dei corsi di formazione di cui all'art. 43 l. 247/2012 e DM 17/2018 se del caso anche tramite la istituenda Scuola Forense
2. Ai sensi dell'art. 2, co. 6, d.m. n. 17/2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena con la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le professioni legali intende, altresì, organizzare i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 40 legge professionale.
3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale, in conformità all'art. 43, co. 2, lett. d), Legge Professionale, il corso dovrà essere strutturato, secondo il disposto dell'art. 3, co. 3, Regolamento, tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

## **Articolo 2**

### **Durata del corso**

1. Il corso di formazione avrà una durata di centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco di diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 44 legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. a) e b), legge professionale.
2. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel Registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, il corso sarà organizzato di regola secondo i seguenti moduli semestrali: maggio – ottobre; novembre – aprile. Le iscrizioni sono consentite ogni sei mesi.

## **Articolo 3**

### **Ammissione al corso di formazione**

1. Sono ammessi a frequentare il corso gli iscritti nei Registri dei praticanti presso gli Ordini degli avvocati.

## **Articolo 4**

### **Programma del corso di formazione**

1. Il programma del corso è definito dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
2. A norma dell'art. 3 del regolamento, il corso di formazione, a contenuto sia teorico sia pratico, sarà articolato in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.
3. Il corso prevede, in conformità agli artt. 41, 43, co. 2, lett. b), e 46, co. 2 e 3 legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie indicate dall'art. 3 del d.m. n. 17 del 2018:
  - a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
  - b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico;
  - c) ordinamento e deontologia forense;
  - d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie di diritto sostanziale e processuale;
  - e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
  - f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
  - g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
  - h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
  - i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
  - l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Le verifiche intermedie e finale del corso sono disciplinate dal Regolamento e dall'art. 7 della presente Convenzione.
5. Le lezioni del Corso si terranno presso le aule del Presidio Mattioli dell'Università di Siena, di regola in un unico pomeriggio a settimana, orientativamente il Venerdì dalle 14.30 alle 19.30.

## **Articolo 5**

### **Direzione e docenti del corso di formazione**

1. Ai fini della gestione del corso è istituito un Consiglio Direttivo costituito da 4 componenti: il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Siena, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena, un Professore designato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena e un Avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine.
2. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dei requisiti dei docenti, sceglie i docenti del corso, individuandoli tra docenti universitari, avvocati, magistrati, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'Avvocato, sulla base dei curricula, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esperienza maturata come docente in altri corsi

di formazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 Regolamento e dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense.

## **Articolo 6**

### **Gestione organizzativa**

1. La gestione organizzativa, logistica e amministrativa è affidata alla segreteria dell'Ordine e/o alla segreteria della Scuola di Specializzazione delle professioni legali.

## **Articolo 7**

### **Verifiche intermedie e verifica finale**

1. Oltre alla possibilità di effettuare prove teoriche pratiche rivolte alla valutazione intermedia, al termine dei primi due semestri, secondo le cadenze temporali di cui all'art. 5, co. 1, del Regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'art. 2 del Regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 9 del regolamento.
3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

In tal caso il praticante avvocato dovrà iscriversi al nuovo ciclo semestrale corrispondendo il relativo contributo semestrale di 150 euro di cui al successivo art. 8.

## **Articolo 8**

## **Costi del corso di formazione**

1. Gli iscritti al Corso sono tenuti al versamento di un contributo per la gestione e l'organizzazione del corso stesso di € 150 a semestre e, dunque, di € 450 complessivi, da corrispondere in tre soluzioni: la prima entro il 15 Maggio, la seconda entro il 15 Ottobre e la terza ed ultima entro il 15 Maggio di ogni anno.
2. I contributi alle spese per il Corso verranno versati dagli iscritti al corso all'Ordine degli Avvocati di Siena, con le modalità che verranno indicate; l'Ordine degli Avvocati di Siena provvederà a sostenere direttamente i costi del corso documentati fiscalmente e si impegna a sostenere i costi di uno o più convegni/eventi ogni anno da organizzare in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, compresi nel programma del Corso di formazione; tutti i costi annui che l'Ordine degli Avvocati provvederà a sostenere non potranno superare l'importo annuo versato dagli iscritti al Corso.

## **Articolo 9**

### **Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha una durata di anni quattro, a far data dalla sottoscrizione, con rinnovo tacito salvo disdetta scritta da trasmettere almeno un anno prima della scadenza della Convenzione medesima.

## **Articolo 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti e in particolare del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dai dati personali" e del GDPR Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni emanate dall'Autorità del Garante per la Privacy.

## **Articolo 11**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il Corso permette di conseguire crediti formativi professionali.
2. Nei primi sei mesi di attuazione della presente Convenzione, l'organizzazione didattica, i programmi del corso e le prove finali, la composizione delle Commissioni di cui all'art. 7 potranno subire deroghe parziali a quanto stabilito, per consentire l'avvio tempestivo delle attività.

3. Il Consiglio dell'Ordine e il Dipartimento si impegnano a dare adeguata pubblicità al Corso tramite i propri canali telematici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Siena,

**Università di Siena**  
**Dipartimento di Giurisprudenza**  
**Il Direttore**  
**Prof. Stefano Pagliantini**

**Ordine degli Avvocati di Siena**  
**Il Presidente**  
**Avv. Antonio Giovanni Ciacci**

